REGOLAMENTO (CEE) N. 2039/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che stabilisce l'aliquota dell'aiuto alla produzione di patate nelle isole Canarie fissata in ecu dal Consiglio e ridotta a seguito dei riallineamenti monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 [3], ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi che, a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 [5], nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del citato regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore e fissare il valore dei prezzi così ridotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione [7], ha fissato un aiuto alla produzione locale delle patate alimentari nelle isole Canarie; che in applicazione delle succitate disposizioni è opportuno adeguarne l'importo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aliquota dell'aiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, ridotta a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, ammonta a 494 ECU/ha.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
[3] GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
[4] GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
[5] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
[6] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[7] GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.